

REGIONE LOMBARDIA
Segreteria della Giunta Regionale
La presente copia è conforme all'originale
Milano, il ... 30 MAR 2004 ...
d'ordine del Segretario
Il Funzionario delegato



REGISTRO REGIONALE
PERSONE GIURIDICHE
1996
N° D'ORDINE 01
DATA 01 APR 2004

DELIBERAZIONE N° VII / 16879 Seduta del 26 MAR 2004

Presidente

ROBERTO FORMIGONI

Assessori regionali

VIVIANA BECCALOSSI Vice Presidente

ALBERTO GUGLIELMO

GIAN CARLO ABELLI

CARLO LIO

ETTORE ALBERTONI

ALESSANDRO MONETA

MAURIZIO BERNARDO

FRANCO NICOLI CRISTIANI

CARLO BORSANI

DOMENICO PISANI

ROMANO COLOZZI

GIORGIO POZZI

MASSIMO CORSARO

MARIO SCOTTI

~~GUIDO DELLA PERA~~

MASSIMO ZANELLO

Massimo Buscemi

Con l'assistenza del Segretario **Maurizio Sala**

Su proposta dell'Assessore

alla Famiglia e Solidarietà Sociale

Gian Carlo Abelli

Oggetto

Trasformazione dell'I.P.A.B. "Casa Protetta Cusani Visconti" con sede legale nel comune di Chignolo Po (PV) in Fondazione ONLUS senza scopo di lucro denominata "Fondazione Cusani Visconti ONLUS".

Ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 13 febbraio 2003, n. 1.
OGR G02 Attuazione legge di riforma delle II.PP.A.B.

Il Dirigente

Avv. Caterina Perazzo

Il Direttore Generale

Dr. Umberto Fazzone

L'atto si compone di 17 pagine
di cui 13 pagine di allegati,
parte integrante.



VISTA la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 che ha modificato, tra l'altro, l'articolo 117 della Costituzione specificando quali siano le materie sulle quali le regioni a statuto ordinario possono esplicare l'esclusiva potestà legislativa;

VISTO l'articolo 10 della legge 8 novembre 2000 n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" che evidenzia la necessità di procedere alla riforma della disciplina delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza attraverso l'adeguamento della relativa normativa regionale;

VISTA la deliberazione del Consiglio Regionale n. VII/462 del 13 marzo 2003 con la quale è stato approvato il Piano Socio-Sanitario Regionale 2002-2004;

VISTO l'articolo 3 della legge regionale 13 febbraio 2003, n. 1 "Riordino della disciplina delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza operanti in Lombardia";

VISTO il regolamento regionale 4 giugno 2003 n. 11 "Regolamento di attuazione della legge regionale 13 febbraio 2003, n. 1 Riordino della disciplina delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza operanti in Lombardia";

VISTI inoltre:


- gli articoli 14 e 16 del Codice Civile;
- l'articolo 14 del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616;
- il D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361 "Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto";
- gli articoli 4 e 6 del regolamento regionale 2 aprile 2001, n. 2 "Regolamento di istituzione del Registro regionale delle persone giuridiche private ai sensi dell'articolo 7 del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361" approvato con D.G.R. n. 3793 del 16 marzo 2001;
- il decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 "Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale";

VISTI altresì:

- il D.P.G.R. 24 maggio 2000 n. 13371 con il quale è stato affidato al Sig. Gian Carlo Abelli l'incarico di Assessore alla Famiglia e Solidarietà Sociale;
- la D.G.R. 18 dicembre 2003 n. 15655 con la quale è stato determinato l'attuale l'assetto organizzativo della Giunta Regionale disponendo contestualmente il conferimento degli incarichi dirigenziali;

DATO ATTO che:

- con nota del 23.10.2003 prot. n. 1280, (ns. prot. n. G1.2003.0018159 del 28.10.2003) il legale rappresentante dell'I.P.A.B. in oggetto ha richiesto la trasformazione dell'istituzione denominata "Casa Protetta Cusani Visconti" in Fondazione ONLUS senza scopo di lucro e la contestuale approvazione del nuovo statuto che disciplinerà l'amministrazione ed il funzionamento dell'ente derivante dalla trasformazione dell'I.P.A.B. originaria;





- con nota del 09.09.2003 prot. n. 1104, il legale rappresentante dell'I.P.A.B. in oggetto ha richiesto, al comune di sede legale dell'istituzione, l'emissione del parere previsto dall'articolo 3, comma 2, della L.R. 1/2003;

EVIDENZIATO che la documentazione acquisita consente di rilevare:

- l'adozione della deliberazione dell'ente n. 49 del 05.09.2003 con la quale l'ordinario organo di amministrazione dell'istituzione dispone la trasformazione dell'I.P.A.B. in oggetto in Fondazione ONLUS senza scopo di lucro;
- l'adozione della deliberazione dell'ente n. 49 del 05.09.2003 con la quale l'ordinario organo di amministrazione dell'istituzione dispone l'approvazione del nuovo testo statutario previsto per l'amministrazione dell'ente derivante dalla trasformazione dell'I.P.A.B. originaria;
- il parere del comune di sede legale dell'I.P.A.B. di cui trattasi, favorevole alla trasformazione dell'istituzione in Fondazione ONLUS senza scopo di lucro, espresso con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 07.10.2003;
- l'esistenza della documentazione richiesta dall'articolo 2, comma 3, del Regolamento regionale n. 11/2003;

DATO ATTO che non sono pervenute comunicazioni contenenti elementi di conoscenza ostativi alla trasformazione dell'I.P.A.B. di cui trattasi in persona giuridica privata senza scopo di lucro;

PRESO ATTO che con la trasformazione di cui trattasi la Fondazione ONLUS intende avvalersi della disciplina speciale introdotta, per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, con il decreto legislativo n. 460/1997;

RILEVATO che:

- il patrimonio mobiliare di proprietà dell'ente derivante dalla trasformazione di cui trattasi è quello indicato nell'inventario approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione dell'I.P.A.B. n. 51 del 11.10.2003;
- il patrimonio immobiliare di proprietà dell'ente derivante dalla trasformazione di cui trattasi è quello indicato nella perizia estimativa redatta in data 25.09.2003 dal Geom. Danila Gioldini nato a Bobbio l'08.09.1966 ed iscritto al n. 1371 dell'Albo dei Geometri della provincia di Piacenza, asseverata presso il Tribunale di Piacenza e approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione dell'I.P.A.B. n. 51 del 11.10.2003;
- l'ente dichiara di non essere proprietario di alcun bene di interesse storico-artistico;

VERIFICATA la congruità del patrimonio per l'iscrizione nel registro regionale delle persone giuridiche private;

RITENUTO necessario procedere all'adozione del presente atto in quanto conforme alla normativa vigente nonché conseguente alla richiesta inoltrata;

A voti unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge





DELIBERA

1. di approvare, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della L.R. 1/2003, la trasformazione in Fondazione ONLUS senza scopo di lucro dell'I.P.A.B. denominata "Casa Protetta Cusani Visconti" avente sede legale nel Comune di Chignolo Po (PV);
2. di approvare il nuovo statuto dell'ente composto da 30 articoli, adottato dal Consiglio di Amministrazione dell'I.P.A.B. di cui trattasi con deliberazione n. 49 del 05.09.2003, nel testo che costituisce parte integrante della presente deliberazione;
3. di dare atto che, a seguito della trasformazione specificata al precedente punto 1, l'ente viene ad assumere la denominazione di "Fondazione Cusani Visconti ONLUS" come previsto dall'articolo 3 del nuovo statuto dell'ente;
4. di disporre l'iscrizione della "Fondazione Cusani Visconti ONLUS" con sede in Chignolo Po (PV) nel registro regionale delle persone giuridiche private, di cui al regolamento regionale 2/2001, nel primo giorno del mese successivo a quello in cui viene adottato il presente provvedimento;
5. di disporre altresì che la "Fondazione Cusani Visconti ONLUS", derivante dalla trasformazione dell'I.P.A.B. di cui all'oggetto, subentrerà nelle situazioni patrimoniali attive e passive, nei rapporti pendenti a qualsiasi titolo inerenti ai beni ed alle loro pertinenze oltre che in tutti gli altri rapporti giuridici preesistenti alla trasformazione;
6. di disporre la trasmissione del presente atto all'istituzione interessata, all'A.S.L. ed al Comune territorialmente competenti nonché la pubblicazione del dispositivo dello stesso sul B.U.R.L..



IL SEGRETARIO

Maurizio Sala



FONDAZIONE CUSANI VISCONTI ONLUS

CHIGNOLO PO (PAVIA)

ALLEGATO PARTE INTEGRANTE ALLA D.G.R./DECRETO N. 16879 DEL 26 MAR 2004

Statuto

APPROVATO CON DELIBERA N. 51 DELL'11 OTTOBRE 2003



PER COPIA CONFORME
Il Segretario

INDICE

Preambolo storico pag. 1

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Origine	pag. 4
Art. 2 – Natura giuridica	pag. 4
Art. 3 – Denominazione e sede	pag. 4
Art. 4 – Scopo	pag. 4
Art. 5 – Funzionamento dei servizi	pag. 4
Art. 6 – Patrimonio	pag. 4
Art. 7 – Mezzi finanziari	pag. 5
Art. 8 – Ruolo del Comune	pag. 5

TITOLO II
ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

Art. 9 – Organi pag. 5

CAPO I
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE


Art. 10 – Composizione e nomina	pag. 5
Art. 11 – Durata	pag. 5
Art. 12 – Decadenza	pag. 6
Art. 13 – Funzioni	pag. 6
Art. 14 – Adunanze e deliberazioni	pag. 7
Art. 15 – Verbali	pag. 7

CAPO II
DEL PRESIDENTE

Art. 16 – Nomina e funzioni	pag. 7
Art. 17 – Sostituzione	pag. 7

CAPO III
DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 18 – Ineleggibilità ed incompatibilità	pag. 8
Art. 19 – Requisiti ed anzianità degli amministratori	pag. 8
Art. 20 – Trattamento degli amministratori	pag. 8



ma



*CAPO IV
DEL REVISORE DEI CONTI*


Art. 21 – Nomina e durata in carica pag. 8

TITOLO III
AVVERTENZE E NORMNE GENERALI DI AMMINISTRAZIONE

Art. 22 – Attribuzioni del Segretario	pag. 8
Art. 23 – Personale	pag. 9
Art. 24 – Gestione contabile	pag. 9
Art. 25 – Servizio di tesoreria	pag. 9
Art. 26 – Estinzione	pag. 9

TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 27 – Rinvio generale	pag. 10
Art. 28 – Regolamenti	pag. 10
Art. 29 – Primo Consiglio di amministrazione	pag. 10
Art. 30 – Successione nei rapporti giuridici	pag. 10



PREAMBOLO STORICO

La Casa Protetta "Anna Maria Cusani Visconti" trae la propria origine dalla fusione del "Ricovero di Mendicittà Sant'Antonio da Padova" con il "Ricovero Cusani Visconti".

Un "Ricovero di Mendicittà " per dodici fra vecchi e vecchie, inabili al lavoro, era nella disposizione testamentaria del Prevosto di Chignolo Po, Don Ambrogio Cucchiani. Alla sua morte (28 febbraio 1832) egli destinava il suo patrimonio, di circa un centinaio di migliaia di lire, alla fondazione di tale ricovero.

A tale disposizione non fu dato seguito, tanto che l'Opera Pia autonoma, i cui Amministratori perpetui erano i tre Parroci di Chignolo Po, Alberone, Caselle Badia, si dovette concentrare, a seguito dell'emanazione della legge 17 luglio 1890 N. 6972, nella locale Congregazione di Carità, con il vincolo che il Prevosto pro tempore di Chignolo Po, com'era stato Presidente dell'Opera Pia, così rimanesse membro perenne della Congregazione di Carità.

Tuttavia, l'esigenza che la comunità chignolese si dotasse di un ricovero per i propri vecchi inabili era fortemente sentita e si giunse quindi, per l'iniziativa di privati cittadini, alla fondazione del " Ricovero di Mendicittà Sant'Antonio da Padova", eretto in Ente Morale con Regio Decreto 11 Ottobre 1905. Il 1° Novembre 1905 il fabbricato, eretto su terreno attiguo a quello dell'Asilo, accoglieva i suoi primi otto ospiti.

Fondato il Ricovero, fu possibile richiamare alla sua vera destinazione il lascito del Prevosto Cucchiani, mediante il concorso della Congregazione di Carità di Chignolo Po.

Pure ad un Ricovero per vecchi pensava la nobildonna Anna Maria Cusani Visconti, quando, con testamento olografo in data 24 maggio 1903, pubblicato con atto 8 Novembre 1904 a rogito del notaio Biraghi in Milano, destinò il proprio patrimonio alla fondazione di un Ricovero di mendicittà, da denominarsi "Ricovero Cusani".

Poiché tali disposizioni testamentarie erano antecedenti alla costruzione del Ricovero di Chignolo, e peraltro non si erano potute conoscere che quando



il ricovero era già stato eretto, parve opportuno interpretare secondo equità il volere della benefattrice.

Ampie notizie sugli inizi sia della costruzione sia del suo concreto funzionamento si rintracciano nella speciale pubblicazione edita nel 1909 per celebrare il venticinquennio del sacerdozio del Parroco di Chignolo Po, don Giovanni Balbiani intitolata "Cenni storici su Chignolo Po e le sue principali opere di beneficenza".

La Fondazione Cusani venne quindi eretta con Decreto Luogotenenziale n. 366 del 12 febbraio 1919 in Ente Morale e con il medesimo atto (riportato in sunto nella Gazzetta Ufficiale n. 85 del 9 aprile 1919) i due Istituti predefiniti vennero raggruppati sotto un'unica amministrazione, con la denominazione "Ricoveri Riuniti S. Antonio da Padova e Cusani Visconti".

L'amministrazione unica dei due Istituti – sorti, in origine, con personalità, patrimonio e scopi diversi – peraltro, dopo l'avvenuto raggruppamento, ha di fatto agito con un'unica personalità (fisica e giuridica) ed ha gestito il patrimonio complessivo dei due Enti, considerandolo unico, per il conseguimento dello stesso scopo e cioè quello di provvedere al ricovero, mantenimento ed assistenza di vecchi ed inabili di ambo i sessi.

Il Consiglio di amministrazione dell'Istituzione concentrata rifletteva il carattere associativo originario del "Ricovero di mendicizia Sant'Antonio da Padova" e risultava così articolato:

- *tre membri nominati a maggioranza relativa di voti dagli azionisti (questa la denominazione storica dei soci)*
- *i soci fondatori (che risultavano essere la marchesa Elisa Gusberty Cusani Confalonieri, il marchese Luigi Cusani Visconti juniore, il cav. ing. Antonio Gianzini, il Parroco pro tempore Don Giovanni Balbiani) o loro successori; ai successori però sarebbe spettato un unico rappresentante da loro eletto*
- *tre membri eletti dal Consiglio comunale, rieleggibili anche senza interruzione*
- *due membri, uno dei quali perpetuo, col nome Cusani Visconti (ossia appartenente alla Famiglia Cusani Visconti) e l'altro un Sacerdote del comune di Chignolo Po, a scelta del membro Cusani Visconti.*



[Handwritten signature]

A causa dell'eterogeneità delle designazioni testè riportate, subentrò negli anni '60 una fase di crisi, sfociata nella nomina di un Commissario Prefettizio. Questi, dichiarata l'impossibilità di reperire gli azionisti nonché gli eredi dei fondatori, e riscontrata, pure, una certa qual inattualità delle norme statutarie rimaste ferme nel tempo, dette mano ad un nuovo Statuto, definendo l'Ente risultante dalla fusione come Fondazione.


Quindi, con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1968, n. 864 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 194 del 1° agosto 1968), i due enti raggruppati furono fusi in un unico ente denominato semplicemente, anzi: troppo sbrigativamente, "Casa di Riposo".

Del nuovo Ente spiccava il carattere di fondazione, sicchè il suo Consiglio di amministrazione risultava ridotto a cinque membri, di cui, dal 1986, quattro nominati dal Consiglio comunale di Chignolo Po (uno dei quali in rappresentanza della minoranza) e di diritto il Parroco pro tempore del capoluogo di Chignolo Po.

Con successiva deliberazione consiliare in data 11 ottobre 2000, n. 64, lo Statuto fu adeguato alle intervenute trasformazioni sia nel campo socio-assistenziale sia, soprattutto, interne, con la riconversione in struttura protetta per anziani non autosufficienti, a prescindere dalla ormai superata gratuità per i residenti in Chignolo Po e nel circondario.

Il nuovo Statuto – che ripristinava nella denominazione il cognome della Fondatrice – fu approvato con deliberazione della Giunta Regionale della Regione Lombardia in data 19 novembre 2001, n. 27631

In vista del superamento delle IPAB delineata dall'articolo 10 della legge 18 novembre 2000, n. 328, il Consiglio di amministrazione si è orientato per la depubblicizzazione dell'Ente, come consentito dalla legge regionale 13 febbraio 2003, n. 1.



TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 Origine

1. L'Ente trae la sua origine dalla fusione delle due IPAB nell'unica IPAB "Casa Protetta Cusani Visconti", tutte menzionate nel preambolo storico ed è disciplinato dal presente Statuto.

Articolo 2 Natura giuridica e durata

1. Con deliberazione della Giunta regionale della Regione Lombardia, i cui estremi sono riportati in appendice, l'Ente è ricondotto al regime giuridico di diritto privato, a' sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge regionale 13 febbraio 2003, n. 1, assumendo natura di fondazione disciplinata dal codice civile.

2. L'Ente ha durata illimitata.

Articolo 3 Denominazione e sede

1. Con il presente Statuto, l'Ente assume la denominazione di FONDAZIONE CUSANI VISCONTI Onlus.

2. Il Consiglio di amministrazione può deliberare l'adozione di un segno emblematico (logotipo o logo).

2. L'Ente ha sede in Chignolo Po.



Articolo 4 Scopo

1. L'Ente ha lo scopo di assistere, mediante servizi (residenziali e non) all'uopo destinati, persone anziane non autosufficienti anche di grado lieve, prioritariamente originarie del Comune di Chignolo Po.

2. L'Ente persegue soltanto finalità di solidarietà sociale, con esclusione di ogni scopo di lucro.

3. L'Ente non può svolgere attività diverse da quelle previste nel presente articolo, eccettuate le attività ad esse direttamente connesse.

Articolo 5 Funzionamento dei servizi

1. I servizi sono organizzati con criteri di economicità di gestione e di responsabilizzazione individuale nonché di efficienza, di efficacia e di trasparenza.

2. Il Consiglio di amministrazione determina, nel Regolamento di gestione, le modalità di funzionamento dei servizi e delle attività.

Articolo 6 Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Ente è costituito dai beni mobili ed immobili quali risultanti dall'inventario redatto in data 25 settembre 2003, approvato dal Consiglio di amministrazione dell'IPAB trasformata con deliberazione n. 51 del 11 ottobre 2003., e successive variazioni ed integrazioni.



2. Il patrimonio potrà essere incrementato con

- acquisti, lasciti, donazioni di beni mobili ed immobili pervenuti all'Ente a titolo di accrescimento patrimoniale;
- contributi a destinazione vincolata.

3. E' dovere degli amministratori di provvedere alla conservazione ed al mantenimento del patrimonio.

Articolo 7
Mezzi finanziari

1. Tutte le risorse dell'Ente sono destinate, direttamente o indirettamente, al raggiungimento delle finalità istituzionali.

2. I mezzi con cui l'Ente persegue i suoi fini provengono:

- a) dalle rette per la fruizione dei servizi prestati;
- b) dall'utilizzazione diretta del proprio patrimonio e dalle relative rendite;
- c) dai contributi erogati da Enti pubblici e privati
- d) da ogni altra entrata non destinata ad incremento del patrimonio.

Articolo 8
Ruolo del Comune

1. Il Comune di Chignolo Po, in coerenza col ruolo storicamente ricoperto, partecipa alla fondazione e, per consentire ad essa di svolgere la sua rilevante funzione sociale, concorre con mezzi, anche economici indicati in apposite convenzioni, alla vita dell'Ente.

TITOLO II



ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

Articolo 9
Organi

1. Sono organi dell'Ente:
- a) il Consiglio di amministrazione
 - b) il Presidente
 - c) il Revisore dei conti.

CAPO I
DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE

Articolo 10
Composizione e nomina

1. L'Ente è amministrato da un Consiglio composto di cinque membri, quattro dei quali nominati dal Comune di Chignolo Po, assicurando la massima rappresentatività dell'assetto politico-culturale della Comunità.

2. E' membro di diritto il Parroco *pro tempore* di Chignolo Po o suo delegato.

Articolo 11
Durata

1. Il Consiglio dura in carica cinque anni decorrenti dall'insediamento ed i suoi componenti elettivi possono essere confermati senza interruzione.

2. In caso di dimissioni, le stesse devono essere rassegnate, tramite il Presidente del Consiglio di amministrazione o di chi ne fa le veci, a chi ebbe a compiere la nomina.

3. Venendo, per qualsiasi causa, a mancare qualcuno dei Consiglieri prima della naturale conclusione del mandato,



il subentrante resta in carica per il residuo mandato del Consigliere cessato.

4. La cessazione, per qualsiasi causa, della maggioranza dei Consiglieri comporta la decadenza dell'intero Consiglio.

5. Tre mesi prima della conclusione del mandato, devono essere richieste le nomine dei membri elettivi; il rinnovato Consiglio viene convocato dal Presidente uscente entro venti giorni dalla data di spirato quinquennio e la prima adunanza d'insediamento è presieduta dal componente anziano come definito dal successivo articolo 19, comma 3.

Articolo 12 Decadenza


1. I membri elettivi del Consiglio di amministrazione che, senza giustificato motivo, non intervengano a tre sedute consecutive, decadono dalla carica.

2. La decadenza è pronunciata dal Consiglio non prima di venti giorni dalla data della formale contestazione delle assenze e dopo aver preso in esame le eventuali deduzioni presentate dall'interessato, secondo le specifiche modalità previste nel regolamento.

Articolo 13 Funzioni

1. Al Consiglio spetta l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Ente.

2. In particolare, il Consiglio, fra l'altro



- a) nomina, nella sua prima seduta, il Presidente e, dopo di lui, il Vice Presidente;
- b) nomina e revoca il Segretario;
- c) propone alla Regione le modificazioni statutarie;
- d) definisce le convenzioni con altri Enti e l'adesione a forme associative;
- e) nomina e revoca i rappresentanti dell'Ente presso Enti, Consorzi, Aziende ed Associazioni;
- f) adotta i regolamenti interni;
- g) approva il piano previsionale dei conti ed il bilancio d'esercizio;
- h) determina la misura delle rette;
- i) assume, sospende e licenzia il personale dipendente;
- j) autorizza la contrazione di mutui;
- k) dispone per acquisti, permuta, alienazioni e contratti di comodato riguardanti immobili;

- l) cura, con la manutenzione ordinaria e straordinaria, il patrimonio;
- m) delibera la costituzione in giudizio dell'Ente;
- n) decide su ogni altro argomento relativo all'amministrazione ed alla gestione dell'Ente.

3. Il Consiglio può affidare, secondo quanto previsto dal regolamento, ad uno o più Consiglieri speciali incarichi relativi a determinati settori di attività.

4. Il Consiglio, inoltre, può delegare le materie di cui alle precedenti lettere d (per la sola fase della definizione), i, n (per la manutenzione ordinaria), al Presidente e/o al Segretario.

Articolo 14 Adunanze e deliberazioni

1. Le adunanze sono ordinarie e straordinarie: le prime seguiranno almeno una volta ogni tre mesi, le seconde quando



lo richieda il bisogno o per iniziativa del Presidente o dietro domanda sottoscritta da due Consiglieri presentata al Presidente, il quale ha l'obbligo di convocare il Consiglio entro venti giorni.

2. Le deliberazioni del Consiglio debbono essere prese con l'intervento della maggioranza dei componenti ed a maggioranza degli intervenuti; a parità di voti prevale il voto di chi presiede.

3. Per le modificazioni dello Statuto occorre la maggioranza assoluta dei componenti.

4. Le votazioni si fanno per appello nominale ed a voti palesi; hanno sempre luogo a voti segreti quando si tratti di questioni concernenti persone.

5. Per la validità delle adunanze non è computato chi, avendo interesse, non può prendere parte alla deliberazione.

5. Le modalità di convocazione e funzionamento del Consiglio sono disciplinate nel regolamento, nel quale viene comunque garantita la democraticità interna del Consesso.

Articolo 15
Verbali

1. I verbali delle sedute devono essere firmati dal Presidente e dal Segretario.

2. L'Ente garantisce il pieno accesso ai propri atti da parte di chi ne abbia un interesse qualificato, disciplinandone le concrete modalità in apposito regolamento per contemperare esigenze di trasparenza, tutela della riservatezza personale e difesa degli interessi dell'Ente.



CAPO II
DEL PRESIDENTE

Articolo 16
Nomina e funzioni

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Ente e viene nominato dal Consiglio di amministrazione nel proprio seno, a maggioranza assoluta dei membri assegnati, nella prima seduta e subito dopo l'insediamento.

2. Il Presidente presiede il Consiglio di amministrazione, del quale promuove e dirige l'attività, ed adotta tutti i provvedimenti previsti dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti.

3. In caso di urgenza, il Presidente può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio, sottoponendoli alla ratifica dello stesso nella prima seduta utile.

Articolo 17
Sostituzione

1. In caso di assenza od impedimento temporaneo, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente.

2. Il Vice Presidente viene eletto con le stesse modalità del Presidente, e subito dopo di lui.

3. In caso di assenza o impedimento temporaneo anche del Vice Presidente, le funzioni vicarie spettano al Consigliere anziano.

CAPO III
DISPOSIZIONI COMUNI



Articolo 18

Ineleggibilità ed incompatibilità

1. Per quanto riguarda l'ineleggibilità e l'incompatibilità degli amministratori, si applicano le disposizioni stabilite in merito dalla normativa vigente.

Articolo 19

Requisiti ed anzianità degli amministratori

1. Possono essere nominati Consiglieri coloro che sono in possesso dei requisiti per la nomina a consigliere comunale e di una specifica e qualificata competenza tecnica ed amministrativa, per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private, per uffici ricoperti.

2. Il possesso dei requisiti deve essere dimostrato mediante la presentazione di analitico curriculum insieme con la candidatura.

3. Per anzianità, si intende l'appartenenza, anche non ininterrotta, al Consiglio; a parità di appartenenza, prevale l'età.

Articolo 20

Trattamento degli amministratori

1. Al Presidente spetta il rimborso delle spese forzose; il Consiglio di amministrazione gli può assegnare un'indennità di funzione, stabilendone annualmente la misura, comunque non superiore ad un terzo di quella spettante *ex lege* al Sindaco di Chignolo Po.

2. Le funzioni di Vice Presidente e Consigliere sono gratuite; è, peraltro, dovuto



il rimborso delle spese forzose derivanti dall'esercizio del mandato.

CAPO IV

DEL REVISORE DEI CONTI

Articolo 21

Nomina e durata in carica

1. Il Revisore dei conti è nominato dal Comune di Chignolo Po, dura in carica per il periodo corrispondente alla durata del Consiglio di amministrazione ed è rieleggibile per una sola volta.

2. Il Revisore garantisce la regolarità degli adempimenti contabili dell'Ente e redige apposita relazione da allegare al bilancio annuale d'esercizio.

3. Gli altri requisiti, in aggiunta all'iscrizione al Registro dei Revisori contabili, le modalità di nomina, l'eventuale compenso e la disciplina del funzionamento del Revisore sono disciplinati nel regolamento.

TITOLO III

**AVVERTENZE E NORME GENERALI
DI AMMINISTRAZIONE**

Articolo 22

Attribuzioni del Segretario

1. Il Segretario, in conformità alle direttive impartite dal Presidente, esegue le deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

2. Condivide con gli amministratori le responsabilità per gli atti cui abbia partecipato ed è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle proprie funzioni.



*Articolo 23
Personale*

1. L'Ente si avvale di personale dipendente, i cui diritti, doveri, attribuzioni e sanzioni sono stabiliti nel contratto collettivo applicato nonché, eventualmente, in apposito regolamento.

*Articolo 24
Gestione contabile*

1. L'esercizio finanziario dell'Ente inizia il 1° gennaio e si conclude il 31 dicembre.

2. L'Ente approva, entro il mese di dicembre, il piano previsionale dei conti per l'anno successivo e, entro il mese di aprile, il bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre dell'anno precedente.

3. Gli adempimenti contabili dell'Ente sono disciplinati secondo i principi contabili riguardanti le Onlus.

4. Gli eventuali avanzi di gestione accertati dovranno essere destinati alla realizzazione delle finalità indicate nel precedente articolo 4, con esclusione, quindi, di ogni diversa utilizzazione, ivi compresa la distribuzione agli amministratori o ad altri soggetti.

5. E' esclusa, inoltre, ogni distribuzione di capitale, riserve o fondi durante la vita dell'Ente, a meno che la stessa non sia imposta per legge.

*Articolo 25
Servizio di tesoreria*

1. Il servizio di tesoreria e cassa è affidato ad un Istituto di credito, previa regolazione con un apposito contratto deliberato dal Consiglio di amministrazione.

2. I mandati di pagamento non costituiscono un titolo legale di scarico per il Tesoriere se non sono muniti delle firme del Presidente e del Segretario ovvero dei rispettivi vicari.

*Articolo 26
Estinzione*

1. In caso di sua estinzione per qualunque causa ed a seguito della sua liquidazione, il patrimonio residuo dell'Ente sarà devoluto ad altri enti pubblici ovvero ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

2. In ogni caso, il destinatario del patrimonio dovrà essere un ente giuridicamente riconosciuto, che svolga, nell'ambito del comune di Chignolo Po attività analoghe a quelle previste dall'articolo 4 del presente statuto.

**TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI E
TRANSITORIE**

*Articolo 27
Rinvio generale*



[Handwritten signature]

1. Per quanto non previsto dal presente statuto, si osservano le disposizioni del libro I del codice civile e della normativa in materia di Onlus.

Articolo 28
Regolamenti

1. Entro un anno dall'entrata in vigore del presente statuto, il Consiglio approva

- a) il regolamento di gestione dei servizi (articolo 5);
- b) il regolamento amministrativo (articoli 12-13-14-21);
- c) il regolamento per l'accesso agli atti (articolo 15).

2. Sino all'approvazione dei nuovi, si applicano i regolamenti vigenti presso l'IPAB trasformata, compatibilmente con la natura giuridica privata della Fondazione.

Articolo 29

Primo Consiglio di amministrazione

1. Il primo Consiglio di amministrazione è nominato entro un mese dalla deliberazione della Giunta regionale di approvazione dell'atto di trasformazione dell'Ente in persona giuridica privata e del presente Statuto, e si insedia entro i successivi venti giorni.

Articolo 30

Successione nei rapporti giuridici

1. L'Ente mantiene la gestione dei servizi, la disponibilità dei beni, i rapporti con gli incaricati e gli appaltatori ed in generale i rapporti giuridici in corso con l'IPAB trasformata.

2. Il Consiglio di amministrazione dispone le misure necessarie per assicurare la continuità funzionale di tutti i servizi.

Il presente Statuto è stato approvato con Decreto del Presidente della Giunta regionale della Regione Lombardia, in data, n.; il medesimo Decreto lo ha dichiarato operante a decorrere dal





Regione Lombardia

DATA DI ARR. 19/5/04
N. di PROT. 119

Raccomandata A.R.

Giunta Regionale
Direzione Generale Famiglia e
Solidarietà Sociale

Il Dirigente

Data 14 MAG. 2004

Protocollo: G1.2004.00087PS



Al Sig. Presidente
Casa Protetta Cusani Visconti
Via Umberto I, 119
27013 CHIGNOLO PO (PV)

Al Sig. Sindaco del Comune di
CHIGNOLO PO

Al Direttore Generale
dell'Azienda Sanitaria Locale
di Pavia
Viale Indipendenza, 3
27100 PAVIA

All'INPDAP
Via Nazario Sauro, 23
27100 PAVIA

OGGETTO: D.G.R. N. VII/16879 del 26.03.2004

Trasformazione dell'I.P.A.B. denominata - Casa Protetta Cubani Visconti - con sede legale in Comune di Chignolo Po (Pv) in fondazione ONLUS senza scopo di lucro.
Ai sensi dell'articolo 3 della l.r. 13 febbraio 2003, n. 1.
OGR G02 Attuazione della legge riforma delle II.PP.A.B.

Con la deliberazione menzionata in oggetto, è stata disposta, ai sensi ed in applicazione della l.r. 13 febbraio 2003, n. 1 "Riordino della disciplina delle II.PP.A.B. operanti in Lombardia", la trasformazione dell'I.P.A.B. denominata Casa Protetta Cusani Visconti con sede legale in Comune di Chignolo Po in fondazione ONLUS senza scopo di lucro, con conseguente riconoscimento alla stessa della personalità giuridica di diritto privato a norma del DPR 10 febbraio 2000 n. 361 e degli artt. 14 e seguenti del c.c. come modificati dallo stesso DPR 361/2000.

Il provvedimento è stato pubblicato sul B.U.R.L. n. 16 serie ordinaria del 13.04.2004.

Si comunica inoltre che la scrivente Amministrazione provvederà agli adempimenti previsti dall'art. 6 del Regolamento Regionale 2 aprile 2001 n. 2 avente per oggetto "Regolamento di Istituzione del registro regionale delle persone giuridiche" istituito in ottemperanza al D.P.R. 361/2000

Si provvede ad inviare 1 copia autentica del predetto atto a mezzo raccomandata a.r. all'Istituzione interessata, per gli usi consentiti dalla legge.

Contemporaneamente si partecipa detto provvedimento agli ulteriori Enti in indirizzo, cui la presente è inviata, con preghiera di volerne prendere atto ad ogni conseguente effetto, per quanto di rispettiva competenza.

Si coglie altresì l'occasione per rammentare all'Istituzione interessata la necessità di portare a conoscenza del personale, con la massima tempestività, le disposizioni di cui all'art. 4 del d.l. 9 ottobre 1989, n. 338 convertito con modifiche nella l. 7 dicembre 1989, n. 389, circa la possibilità per il personale già in servizio di optare, pena decadenza, entro 90 gg. dall'iscrizione nel registro regionale delle persone giuridiche private, per il mantenimento del regime previdenziale in atto previsto per i dipendenti degli EE.LL., in alternativa all'iscrizione all'I.N.P.S.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE DELL'UNITA' ORGANIZZATIVA
Caterina Perazzo

Il funzionario istruttore
Sergio Rocca- tel. 02.6765.5623

All.: n. 1